

Verbale di Accordo del 10 febbraio 2017


Il giorno 10 febbraio 2017 si sono incontrati, presso la sede di AMT Genova SpA:

AMT SpA, nelle persone di: Livio Ravera, Stefano Pesci e Antonio Serra

Le Organizzazioni Sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Ultrasporti, Faisa Cisl, Ugl FNA, nelle persone di: Gamba, Monteforte, Banella Roberto, Gulli, Cannavacciuolo, Delorenzi, Bastile, Vella, Pugliese, Pisano, Piccardo, Banella Rodolfo, Fano, Galifi, Rossi, Bonsignore, Pennisi, Schena, Ghioni, Veneziani, Mangini, Lagomarsino, Firpo.

Premesso che

- ✓ AMT Spa, che gestisce il Trasporto Pubblico Locale nel comune di Genova, da alcuni anni sta attraversando una grave situazione di crisi, legata a molteplici fattori tra i quali assumono un ruolo rilevante il calo dei contributi pubblici a favore del TPL e dei ricavi da traffico dovuti al calo degli spostamenti per effetto della più generale crisi economica;
- ✓ per fare fronte a tale situazione AMT ha attivato strumenti utili al contenimento dei costi, raggiungendo con le OO.SS. accordi che hanno contribuito al mantenimento in equilibrio del conto economico aziendale e mettendo in atto tutte misure di riduzione delle voci di spesa disponibili, anche mediante la riorganizzazione di uffici e aree operative;
- ✓ L'azienda, già dal 2011 e 2012, ha attivato incisive azioni di contenimento dei costi su tutte le componenti degli stessi ed ha fatto ricorso a tutti gli strumenti organizzativi necessari per tentare il recupero della situazione di crisi, in particolare ha raggiunto accordi sindacali che hanno interessato l'intero organico (Accordo del 7 giugno 2011 e accordo del 10 settembre 2012), arrivando a collocare 630 dipendenti in Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (a rotazione e a zero ore). Tale istituto, pur se concordato fino al 31 dicembre 2013, è cessato nel mese di maggio 2013 a causa della mancanza di fondi.
- ✓ Successivamente a ciò, l'Azienda ha attivato le procedure di mobilità previste dagli Art. 4, 5, e 24, della L.223/91, trasformate poi, con gli accordi aziendali del 7/5/2013 e 23/5/2013, nel Contratto di Solidarietà per tutto il personale non viaggiante, escludendo quindi il personale diretto. Il CDS è terminato in data 31/5/2015. L'Azienda, con lettera del 6/8/2015, ha quindi riaperto le procedure di mobilità previste dagli Art. 4, 5, e 24, della L.223/91 conclusesi poi con la sigla della stipula di un nuovo Contratto di Solidarietà ai sensi dell'art. 5, comma 5, L. 236/93 dal 1° Ottobre 2015 al 30 Settembre 2016. Quest'ultimo ammortizzatore è infine stato prorogato, con successivo accordo, fino al 31 Dicembre 2016.
- ✓ Nonostante le molteplici azioni messe in atto, che hanno consentito all'Azienda di ridurre ulteriormente tutte le voci di costo a bilancio, costo del personale compreso, la situazione di crisi del settore perdura e necessita di altre azioni per portare a compimento il piano di ristrutturazione e riorganizzazione intrapreso, salvo compromettere la continuità aziendale.
- ✓ In considerazione ed in applicazione di tutto quanto sopra, con lettera n. del 24 gennaio 2017 AMT ha pertanto aperto una nuova procedura ex art. Art. 4, 5, e 24, della L.223/91 per esubero di personale indiretto fino n. 60 unità (amministrativi, ausiliari, ecc.) e per riduzione del costo del lavoro del personale diretto (personale viaggiante, operai) attraverso la gestione del turnover, mediante uscita dall'Azienda di personale fino a 150 unità, in virtù di quanto stabilito dalla Delibera Regionale del 13/3/2015 per la parte relativa al c.d. "fondino" per l'accompagnamento alla pensione del personale interessato .



1

- ✓ Con lettera del 26 gennaio 2017 pervenuta in data 27 gennaio 2017 le OOSS hanno richiesto un incontro urgente per discutere dell'iniziativa aziendale.
- ✓ Le parti si sono incontrate in data 2, 7 e 10 febbraio 2017 al fine di affrontare le tematiche relative alla procedura di mobilità .

Le parti concordano quanto segue.

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale;
2. per fronteggiare la situazione delineata in premessa e addivenire ad una soluzione della procedura di mobilità ex L. 223/91 che consenta di limitarne le ricadute sociali, le parti concordano sull'opportunità di individuare due percorsi differenziati per:

a) il personale non addetto alla guida/condotta di veicoli di trasporto pubblico (personale indiretto)

vengono concordati i seguenti criteri, alternativi a quelli di legge, per la individuazione del personale in uscita dall'azienda :

- 1) maturazione dei requisiti per il collocamento in pensione a partire dal 1° marzo 2017 fino al 31 dicembre 2019
- 2) non opposizione al licenziamento.

con la conseguente applicazione degli strumenti previsti dalla delibera della Regione Liguria del 13 marzo 2015 recante "modalità operative per l'attuazione dell'art.9, comma 3 bis, della Legge Regionale n.33/2013" come precisato al successivo punto 2.1.

Per il restante personale di cui al presente punto, se non ricadente nei requisiti di cui sopra, viene prevista la riduzione dell'orario di lavoro mediante utilizzo del fondo bilaterale di categoria attraverso l'istituto dell'assegno ordinario, come meglio precisato al successivo punto 8.

b) il personale diretto addetto alla guida/condotta di veicoli di trasporto pubblico (operatore di esercizio- macchinista).

Vengono concordati i seguenti criteri, alternativi a quelli di legge, per la individuazione del personale in uscita dall'azienda :

- 1) maturazione dei requisiti per il collocamento in pensione a partire dal 1° marzo 2017 fino al 31 dicembre 2019
- 2) non opposizione al licenziamento.

con la conseguente applicazione degli strumenti previsti dalla delibera della Regione Liguria del 13 marzo 2015 recante "modalità operative per l'attuazione dell'art.9, comma 3 bis, della Legge Regionale n.33/2013" come precisato al successivo punto 2.2.

2.1 PERSONALE NON ADDETTO ALLA GUIDA/CONDOTTA VEICOLI

 2

- ✓ sono interessati dal procedimento di cui sopra tutti i lavoratori indiretti che matureranno i requisiti per il collocamento in pensione a partire dal 1° marzo 2017 fino al 31 dicembre 2019 e che non si opporranno al licenziamento;
- ✓ Al personale interessato dalla procedura di cui al presente punto 2, previa sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede sindacale ex art. 410 e 411 c.c. verrà riservato il seguente trattamento:
 - a. Personale che raggiunge i requisiti per il pensionamento entro 24 mesi dalla risoluzione del rapporto di lavoro. Per questi dipendenti il rapporto di lavoro verrà risolto al più presto. Gli stessi potranno usufruire della NASPI per un massimo di 24 mesi. Tali lavoratori riceveranno un importo, a titolo di incentivazione alle uscite, in un'unica soluzione, pari alla differenza tra quanto mensilmente percepito mediante l'istituto della NASPI ed il trattamento retributivo previsto dall' art. 4 della legge 92/2012 (valore equivalente all'importo pensionistico). Ciò per tutto il periodo intercorrente tra il termine del rapporto di lavoro con AMT e la decorrenza dell'assegno di pensione.
 - b. Qualora vi siano lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2019, e per i quali non siano sufficienti, per il perfezionamento dei requisiti pensionistici i periodi NASPI, per l'ultimo periodo necessario ad arrivare alla decorrenza della pensione sarà corrisposto un incentivo pari al trattamento pensionistico, così come previsto dall'art. 4 della legge 92/2012. In questo caso l'Azienda corrisponderà anche gli importi necessari a consentire la prosecuzione della contribuzione su base volontaria, in un'unica soluzione.

Il suddetto personale uscirà dall'azienda in relazione alle esigenze organizzative e di servizio e comunque entro i termini di cui alla normativa regionale.

2.2 PERSONALE ADDETTO ALLA GUIDA/CONDOTTA VEICOLI TRASPORTO PUBBLICO (Bus, Metro, Ferrovia Genova Casella e Impianti Speciali)

Sono interessati dal procedimento di cui sopra tutti i lavoratori che matureranno i requisiti per il collocamento in pensione a partire dal 1° marzo 2017 fino al 31 dicembre 2019 e che non si opporranno al licenziamento.

Per garantire la corretta esecuzione del servizio oltre che per completare il percorso di selezione per l'assunzione di nuovi autisti, per gli Operatori d'Esercizio il rapporto di lavoro verrà risolto in base al seguente schema:

dal 1° marzo: 30 unità
 dal 1° aprile: 25 unità
 dal 1° maggio: 25 unità
 entro il 17 maggio: le restanti unità

Gli stessi potranno usufruire della NASPI per un massimo di 24 mesi. Agli stessi sarà corrisposto, in unica soluzione, un importo, a titolo di incentivazione, pari alla differenza tra quanto percepito mensilmente mediante l'istituto della NASPI ed il trattamento pensionistico previsto dall'art. 4 della legge 92/2012.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large stylized signature on the left, several smaller initials in the center, and a signature on the right that appears to be 'SP.' followed by other marks.

Qualora vi siano lavoratori che maturino i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi fino al 31 dicembre 2018 e 43 anni e 3 mesi successivamente), per il periodo successivo ai 24 mesi di NASPI sarà corrisposto dall'Azienda un incentivo pari al trattamento pensionistico, così come previsto dall'art. 4 della legge 92/2012. In questo caso l'Azienda corrisponderà anche gli importi necessari a consentire la prosecuzione della contribuzione su base volontaria, in un'unica soluzione.

2.3 Lavori Usuranti e Lavoratori Precoci

I lavoratori soggetti alle norme di legge relative ai c.d. lavori usuranti ed ai lavoratori c.d. "precoci" che matureranno il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2019 in forza di tali norme e che non si opporranno al licenziamento, potranno usufruire dei trattamenti previsti nei precedenti punti, compresi gli importi necessari a consentire la prosecuzione della contribuzione su base volontaria, in un'unica soluzione, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 5.

3. A tutti i lavoratori interessati alla collocazione anticipata in quiescenza di cui ai punti precedenti, verrà liquidato il TFR entro i 60 giorni previsti per legge e l'incentivo esodo entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

4. Nel caso in cui la Regione Liguria dovesse estendere il termine per la maturazione del requisito pensionistico al 31 dicembre 2020, in caso di disponibilità residue del "Fondino", al personale interessato, in ragione della propria situazione pensionistica, verrà applicato lo stesso trattamento di cui al presente accordo, fermo restando la precedenza nelle uscite del personale di cui al punto 2.

5. In caso di percezione del trattamento pensionistico in data antecedente a quella di cui al verbale di conciliazione individuale (vedi allegato 1a e 1b), il lavoratore è tenuto a comunicare immediatamente ad A.M.T. S.p.A. la nuova decorrenza del trattamento di pensione, in modo da consentire il ricalcolo del contributo previsto nella transazione stessa.

Il lavoratore è quindi tenuto a restituire ad A.M.T. S.p.A. la eventuale maggior somma ricevuta. Qualora ciò non avvenga, A.M.T. S.p.A. procederà immediatamente a termini di legge e di contratto per il recupero delle somme indebitamente percepite dal dipendente, riservandosi di intraprendere anche le azioni giudiziali ed extragiudiziali ritenute necessarie.

6. Gli interventi di cui ai punti precedenti verranno attuati fino a concorrenza delle risorse stanziare con apposito fondo regionale.

7. Le parti convengono, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 4, legge 19 luglio 1993, n.236, di derogare il termine di 120 giorni dalla data di chiusura della procedura per effettuare i licenziamenti. Pertanto le risoluzioni dei rapporti di lavoro avverranno entro e non oltre il 31 dicembre 2017, per il personale interessato al presente accordo ed ai relativi criteri.

8. Attivazione del Fondo Bilaterale di categoria

Permanendo lo stato di difficoltà di cui alle premesse, le parti concordano di richiedere la attivazione del Fondo Bilaterale di categoria nello strumento dell'"assegno ordinario", per il periodo dal 1° marzo 2017 al 31 maggio 2017, rinnovabile ogni tre mesi fino ad un massimo di 12 mesi nell'arco di un biennio.



4

Il trattamento del personale sarà in tutto e per tutto quello previsto dagli Accordi aziendali del 10/9/2012 e del 7/5/2013 (anche per quanto concerne assegni familiari e TFR).

La riduzione oraria e l'intervento del Fondo Bilaterale interesserà i dipendenti di cui all'Allegato 2 al presente verbale.

Fermo restando quanto previsto dall'accordo del 7 maggio 2013, la riduzione percentuale dell'orario di lavoro su base annua, calcolata come media settimanale, sarà così articolata:

- a) riduzione di 52 giornate medie annue, pari al 20% dell'orario normale di lavoro annuo, che può essere distribuita in modo orizzontale, verticale o misto, su base giornaliera, settimanale, mensile o plurimensile e sulla base delle esigenze di ciascun settore, consultate preventivamente le OO.SS. La prestazione settimanale media viene pertanto ridotta a 31 ore e 12 minuti.
- b) per il personale che aderisca su base volontaria, si farà ricorso ad una riduzione di orario fino al 100% nell'arco temporale di durata complessiva dell'istituto. La riduzione di orario può essere distribuita in modo orizzontale, verticale o misto, su base giornaliera, settimanale, mensile o plurimensile e sulla base delle esigenze di ciascun settore.

Le parti convengono ai sensi dell'art. 5, comma 10 Legge 236/93 che qualora si rendesse necessario soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, l'Azienda provvederà a modificare in aumento, nei limiti del normale orario contrattuale, l'orario ridotto dandone tempestiva comunicazione alle OO.SS.

Per esigenze legate alla sicurezza aziendale e/o agli obblighi del Servizio pubblico, è consentito fare ricorso a prestazioni eccedenti l'orario normale di lavoro, dandone tempestiva informazione alle OO.SS. Tali prestazioni saranno regolate mediante applicazione della normativa aziendale in atto.

L'assegno spettante ai lavoratori sarà anticipato mensilmente dall'Azienda.

Per AMT S.p.A.:

Livio Ravera
(Amministratore Unico)

Stefano Pesci
(Direttore Generale)

Antonio Serra
(Direttore del Personale e R.S.)

Per le OO.SS.:

Andrea Gamba
(FILT-CGIL)

Enzo Vella
(FIT-CISL)

Antonio Cannavacciuolo
(UILTRASPORTI)

Edgardo Fano
(FAISA-CISAL)

Luca Lagomarsino
(UGLTRASPORTI)

Verbale di accordo del 10 febbraio 2017

A margine della riunione del 10 febbraio 2017 relativa alla conclusione della procedura di mobilità attivata con lettera del 24 gennaio 2017 ai sensi della legge 223/1991, in merito alle questioni attinenti l'organizzazione e la gestione delle linee di servizio, su richiesta delle OO.SS. l'Azienda conferma che troverà piena applicazione quanto previsto dall'art. 1, punto 5), lettera B), del vigente CCNL.

Genova, 10 febbraio 2017.

AMT Spa



Three handwritten signatures in black ink, stacked vertically, representing the AMT Spa management.

Filt CGIL 

Fit Cisl 

Uiltrasporti 

Faisa Cisl 

UGL FNA 

ALL. 1A
ACCORDO 10/2/2017

S.P.

Verbale per aderenti 2017

Verbale di Conciliazione in sede sindacale ex art. 411.c. 3 c.p.c

In data _____ si sono incontrati:

Premesso che

- a) A fronte del perdurare dello stato di crisi del settore del Trasporto Pubblico Locale e delle aziende liguri, la Regione Liguria con Legge 19 dicembre 2014 n. 40, avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria" (Legge finanziaria 2015), art. 17 ("modifiche alla L. R. 33/2013") ha disposto un intervento straordinario per l'efficientamento del servizio e la riorganizzazione delle aziende di trasporto pubblico locale su gomma, propedeutico all'affidamento del servizio nel bacino Unico Regionale per il Trasporto;
- b) l'intervento straordinario di cui sopra consiste nella attivazione di procedure di pensionamento anticipato e di mobilità del personale dipendente;
- c) con Delibera 585 in data 30 giugno 2016 la Regione Liguria ha ridefinito la ripartizione delle risorse caratterizzanti l'intervento straordinario di cui alla L. R. 40/2014, nonché i criteri per l'utilizzo del "fondo";
- d) con delibera della Giunta della Regione Liguria n. 834 del 20 settembre 2016 è stato approvato lo schema di Convenzione tra Regione Liguria e FILSE S.p.A.. per l'attuazione dell'art. 28 bis della Legge Regionale 33/2013".
- e) In data/.. è stato firmato un accordo sindacale aziendale ratificato dall'assemblea di il/.. con il quale sono state definite le modalità attuative per l'utilizzo del fondo regionale di cui sopra e quindi per il collocamento anticipato in quiescenza su base volontaria;
- f) in particolare, sono interessati alla collocazione anticipata in quiescenza tutti i lavoratori che maturano i requisiti per il collocamento in pensione a partire dal 1° 201. fino al 31 dicembre 2019 e che non si opporranno al licenziamento;
- g) in data/201. A.M.T S.p.A. con lettera alle OOSS ha avviato la procedura di mobilità per unità di personale diretto e unità di personale Indiretto;
- h) in data/.. è stato raggiunto un accordo sindacale aziendale con il quale la procedura di mobilità di cui al punto precedente si è conclusa; in particolare sono stati individuati, per la risoluzione del rapporto di lavoro del personale, i seguenti criteri, alternativi a quelli di legge:
 - a. maturazione dei requisiti per il collocamento in pensione a partire dal fino al 31 dicembre 2019;

Ab



SP.

b. non opposizione al licenziamento.

- i) Il Sig _____, parametro _____, in data _____ raggiunge i requisiti previsti per il pensionamento nei termini di cui all'accordo ./../.

le parti concordano quanto segue:

- 1) le premesse fanno parte integrante della presente transazione;
- 2) A.M.T S.p.A., in applicazione dei criteri di cui all'accordo del _____, ha licenziato il Sig _____ con decorrenza _____ (ultimo giorno lavorativo). Pertanto il rapporto di lavoro tra _____ e il Sig _____ si risolverà alla medesima data.
- 3) il Sig _____ non si oppone al licenziamento .
- 4) In applicazione dell'Accordo sindacale del _____ A.M.T S.p.A. corrisponderà al Sig _____ a titolo di incentivazione all'esodo ed in un'unica soluzione, un importo pari alla differenza tra quanto mensilmente percepito mediante l'istituto della NASPI ed il trattamento pensionistico certificato dall'INPS (comprensivo della 13^a mensilità). Ciò per tutto il periodo intercorrente tra il termine del rapporto di lavoro con _____ e la durata del trattamento di NASPI.
- 5) In virtù di quanto al punto 4), l'importo dell' incentivo all'esodo erogato al Sig _____ che verrà corrisposto in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla cessazione, a titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto è pari a € _____ al lordo delle trattenute di legge. In allegato tabella di calcolo dell'importo complessivo.
- 6) Rimane espressamente convenuto che nessun evento di natura sospensiva o interruttiva potrà incidere sulla data di cessazione che si determinerà automaticamente al _____.
- 7) A fronte di quanto sopra il Signor _____ accetta l'erogazione del suddetto importo ritenendolo corretto e conforme alle pattuizioni prese e rinuncia definitivamente ad ogni diritto o pretesa, sulla materia oggetto della presente transazione, in relazione all'intercorso rapporto di lavoro ed alla sua cessazione come concordemente determinata, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 9.
- 8) Il TFR verrà liquidato entro i 60 giorni previsti per legge.
- 9) Ferme restando le garanzie previste dalla Legge Regionale l'Azienda, a maggior tutela del lavoratore e in linea con l'Accordo Aziendale del _____, stabilisce le seguenti clausole di garanzia, a favore del firmatario della presente transazione:
 - a) in caso di mancato raggiungimento dei requisiti pensionistici per mero errore di calcolo, su richiesta del lavoratore, _____ provvederà a reintegrare lo stesso fino e non oltre il perfezionamento dei requisiti stessi con lo stesso inquadramento di provenienza. Alla data di maturazione del diritto alla pensione avrà luogo la risoluzione del rapporto di lavoro.
 - b) in caso di mancato perfezionamento dovuto a modifiche normative del sistema pensionistico, su richiesta del lavoratore, _____ continuerà a corrispondere allo stesso il

AN



S.P.

contributo previsto dalla presente transazione fino e non oltre il perfezionamento del requisito stesso.

- c) in caso di percezione del trattamento pensionistico in data antecedente a quella di cui al punto i) delle premesse, il lavoratore è tenuto a comunicare immediatamente ad A.M.T. S.p.A. la nuova decorrenza del trattamento di pensione, in modo da consentire il ricalcolo del contributo previsto dalla presente transazione.

Il lavoratore è quindi tenuto a restituire ad A.M.T. S.p.A. la eventuale maggior somma ricevuta.

Qualora ciò non avvenga, A.M.T. S.p.A. procederà immediatamente a termini di legge e di contratto per il recupero delle somme indebitamente percepite dal dipendente, riservandosi di intraprendere anche le azioni giudiziali ed extragiudiziali ritenute necessarie.

Per tutto quanto non previsto dal presente verbale vale quanto stabilito dall'accordo del

Letto, confermato e sottoscritto.



ALC AB
ACCORDO 10/2/2017

S.P.

Verbale per aderenti 2015

Verbale di Conciliazione in sede sindacale ex art. 411.c. 3 c.p.c

In data _____ si sono incontrati:

Premesso che

- a) A fronte del perdurare dello stato di crisi del settore del Trasporto Pubblico Locale e delle aziende liguri, la Regione Liguria con Legge 19 dicembre 2014 n. 40, avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria" (Legge finanziaria 2015), art. 17 ("modifiche alla L. R. 33/2013") ha disposto un intervento straordinario per l'efficientamento del servizio e la riorganizzazione delle aziende di trasporto pubblico locale su gomma, propedeutico all'affidamento del servizio nel bacino Unico Regionale per il Trasporto;
- b) l'intervento straordinario di cui sopra consiste nella attivazione di procedure di pensionamento anticipato e di mobilità del personale dipendente;
- c) con Delibera 585 in data 30 giugno 2016 la Regione Liguria ha ridefinito la ripartizione delle risorse caratterizzanti l'intervento straordinario di cui alla L. R. 40/2014, nonché i criteri per l'utilizzo del "fondo";
- d) con delibera della Giunta della Regione Liguria n. 834 del 20 settembre 2016 è stato approvato lo schema di Convenzione tra Regione Liguria e FILSE S.p.A. per l'attuazione dell'art. 28 bis della Legge Regionale 33/2013".
- e) In data/.. è stato firmato un accordo sindacale aziendale ratificato dall'assemblea di il/.. con il quale sono state definite le modalità attuative per l'utilizzo del fondo regionale di cui sopra e quindi per il collocamento anticipato in quiescenza su base volontaria;
- f) in particolare, sono interessati alla collocazione anticipata in quiescenza tutti i lavoratori che maturano i requisiti per il collocamento in pensione a partire dal 1° 201. fino al 31 dicembre 2019 e che non si opporranno al licenziamento;
- g) in data/201. A.M.T S.p.A. con lettera alle OOSS ha avviato la procedura di mobilità per unità di personale diretto e _____ unità di personale Indiretto;
- h) in data/.. è stato raggiunto un accordo sindacale aziendale con il quale la procedura di mobilità di cui al punto precedente si è conclusa; in particolare sono stati individuati, per la risoluzione del rapporto di lavoro del personale, i seguenti criteri, alternativi a quelli di legge:
 - a. maturazione dei requisiti per il collocamento in pensione a partire dal fino al 31 dicembre 2019;



SP.

b. non opposizione al licenziamento.

- i) Il Sig _____, parametro _____, in data _____ raggiunge i requisiti previsti per il pensionamento nei termini di cui all'accordo ./../..

le parti concordano quanto segue:

- 1) le premesse fanno parte integrante della presente transazione;
- 2) A.M.T S.p.A., in applicazione dei criteri di cui all'accordo del, ha licenziato il Sig _____ con decorrenza (ultimo giorno lavorativo). Pertanto il rapporto di lavoro tra e il Sig _____ si risolverà alla medesima data.
- 3) il Sig _____ non si oppone al licenziamento .
- 4) In applicazione dell'Accordo sindacale del A.M.T S.p.A. corrisponderà al Sig _____ a titolo di incentivazione all'esodo ed in un'unica soluzione, un importo pari alla differenza tra quanto mensilmente percepito mediante l'istituto della NASPI ed il trattamento pensionistico certificato dall'INPS (comprensivo della 13^a mensilità), maggiorato di un importo convenzionale pari a euro 40 + 40 lordi per ogni mensilità a compensazione delle variazioni degli importi pensionistici intervenuti tra il 1 gen 2015 e la data di cessazione. Ciò per tutto il periodo intercorrente tra il termine del rapporto di lavoro con e la durata del trattamento di NASPI.
- 5) In virtù di quanto al punto 4), l'importo dell' incentivo all'esodo erogato al Sig _____ che verrà corrisposto in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla cessazione, a titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto è pari a € _____ al lordo delle trattenute di legge. In allegato tabella di calcolo dell'importo complessivo.
- 6) Rimane espressamente convenuto che nessun evento di natura sospensiva o interruttiva potrà incidere sulla data di cessazione che si determinerà automaticamente al
- 7) A fronte di quanto sopra il Signor _____ accetta l'erogazione del suddetto importo ritenendolo corretto e conforme alle pattuizioni prese e rinuncia definitivamente ad ogni diritto o pretesa, sulla materia oggetto della presente transazione, in relazione all'intercorso rapporto di lavoro ed alla sua cessazione come concordemente determinata, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 9.
- 8) Il TFR verrà liquidato entro i 60 giorni previsti per legge.
- 9) Ferme restando le garanzie previste dalla Legge Regionale l'Azienda, a maggior tutela del lavoratore e in linea con l'Accordo Aziendale del, stabilisce le seguenti clausole di garanzia, a favore del firmatario della presente transazione:
 - a) in caso di mancato raggiungimento dei requisiti pensionistici per mero errore di calcolo, su richiesta del lavoratore, provvederà a reintegrare lo stesso fino e non oltre il perfezionamento dei requisiti stessi con lo stesso inquadramento di provenienza. Alla data di maturazione del diritto alla pensione avrà luogo la risoluzione del rapporto di lavoro.

Sr.

- b) in caso di mancato perfezionamento dovuto a modifiche normative del sistema pensionistico, su richiesta del lavoratore, continuerà a corrispondere allo stesso il contributo previsto dalla presente transazione fino e non oltre il perfezionamento del requisito stesso.
- c) in caso di percezione del trattamento pensionistico in data antecedente a quella di cui al punto i) delle premesse, il lavoratore è tenuto a comunicare immediatamente ad A.M.T. S.p.A. la nuova decorrenza del trattamento di pensione, in modo da consentire il ricalcolo del contributo previsto dalla presente transazione.

Il lavoratore è quindi tenuto a restituire ad A.M.T. S.p.A. la eventuale maggior somma ricevuta.

Qualora ciò non avvenga, A.M.T. S.p.A. procederà immediatamente a termini di legge e di contratto per il recupero delle somme indebitamente percepite dal dipendente, riservandosi di intraprendere anche le azioni giudiziali ed extragiudiziali ritenute necessarie.

Per tutto quanto non previsto dal presente verbale vale quanto stabilito dall'accordo del

Letto, confermato e sottoscritto.